COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

Via Vittorio Emanuele n.2 - Cap 90016
Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it
Peo: protocollo@comune.collesano.pa.it
Tel. 0921-661158 / 0921-782305
C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820

Parco delle Madonie

Determinazione Dirigenziale

N.487 del 21/06/2024

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 PER IL PERSONALE DIPENDENTE — ART. 79 DEL CCNL DEL 16/11/2022

Viste le Determinazioni Sindacali nn. 13 del 13/05/2024 e n. 16 del 02/08/2023 con le quali sono stati individuati i Responsabili di Area e conferiti i relativi incarichi di Posizione Organizzativa;

Premesso che:

-il D. Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni pubbliche la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

-la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;

- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

-le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e risultano suddivise in:

a)RISORSE STABILI, che si caratterizzeranno per la "certezza, la stabilità e la continuità" nel tempo e che, quindi, se legittimamente stanziate, restano acquisite al Fondo anche per il futuro, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018, relative all'anno 2018, come certificate dal collegio dei revisori;

b)RISORSE VARIABILI, che hanno carattere di "eventualità e di variabilità" e

che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

Atteso che:

✓il D. Lgs. 165/01 prevede, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del Fondo per le risorse decentrate e attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa del suddetto Fondo, consentendone un utilizzo più funzionale a obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;

✓le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tutt'ora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio nell'anno 2023 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio (costituito dagli equilibri di bilancio) sarà rispettato anche per l'anno 2024;
- nell'anno 2023 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio 2024 rispetteranno il medesimo limite di spesa;

Tenuto conto della deliberazione n. 30/2024/PAR, della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia che ha ricordato come la corretta gestione del fondo delle risorse decentrate comprende "*tre fasi obbligatorie e sequenziali*" e solo nel caso in cui siano adempiute tutte correttamente, nell'esercizio di riferimento, le relative risorse possono essere impegnate e liquidate. Più precisamente, la prima fase consiste nell'individuazione, in bilancio, delle risorse (stabili e variabili) che andranno a finanziare il fondo, la seconda nell'adozione, da parte del dirigente, dell'atto di costituzione del fondo medesimo, sottoposto alla certificazione dell'organo di revisione e la terza nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.

Appurato che:

- il 16 novembre 2022 è stato sottoscritto, in via definitiva, il CCNL Comparto Funzioni
 Locali per il triennio 2019-2021;
- dall'esame del suddetto CCNL e, in particolare, dell'art. 79, comma 5, si rileva che la nuova disciplina di costituzione del fondo delle risorse decentrate entra in vigore a decorrere dall'anno 2023 e, per l'effetto, a decorrere da tale data sono disapplicate le disposizioni recate dall'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018. Per l'effetto, per il corrente anno, nelle more della stipula del CCNL relativo al triennio 2022-2024, trovano applicazione le disposizioni inerenti alla costituzione e all'utilizzo del fondo previste dal CCNL relativo al triennio 2019-2021;

Visti:

-l'art. 7, comma 1, del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 secondo cui "La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3", sulle materie previste dal comma 4 del medesimo articolo;

-l'art. 8, comma 1, del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 secondo cui "Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui *all'art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 lett. a) del citato comma 4 possono essere negoziati con cadenza annuale*";

Ricordato che:

- l'articolo **67, comma 2, lettera a)** del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede che, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dal 01/01/2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015 (per il Comune di Collesano tale importo ammonta a **€ 4.160,00**) e resta confermato, in modo permanente, nei fondi degli anni successivi;

- l'articolo **67, comma 2, lettera b)** del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede il riallineamento per un importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti ex art. 64 alle posizioni economiche in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti

alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al C.C.N.L. per l'anno 2019 (per il Comune di Collesano tale importo ammonta a euro **1.488,24**);

Considerato che alla stipula del C.C.N.L. 2019/2021 in data 16/11/2022 sono scattati nuovi importi tabellari per le diverse categorie e progressioni economiche. Considerato in particolare:

-l'art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16/11/2022 che prevede che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia costituita annualmente di un importo pari a € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018 (per il Comune di Collesano n. 48 dipendenti) per un importo pari a **€ 4.056,00.**

-l'articolo **79, comma 1, lettera d**) del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella E acclusa al medesimo C.C.N.L (per il Comune di Collesano tale importo ammonta, a decorrere dall'anno 2023 a **€ 864,50**);

-l'articolo **79, comma 1-bis** del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale sopra citato, nella parte stabile del Fondo confluisca, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 (posizione giuridica di accesso) e B1 nonché tra D3 (posizione giuridica di accesso) e D1 (per il Comune di Collesano tale importo ammonta, a decorrere dall'anno 2024, in **€ 0.00** e resta confermato per gli anni successivi);

Tenuto conto che, in applicazione dell'art. **79, comma 2** del C.C.N.L. 16/11/2022, gli enti possono destinare al Fondo le RISORSE VARIABILI di anno in anno, le risorse:

- di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f) g), j) k) del C.C.N.L.21/05/2018;

-di un importo massimo pari al 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa (per il Comune di Collesano tale spesa ammonta a **€ 11.038,78**);

-delle eventuali somme residue dell'anno precedente accertate a consuntivo e derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 01/04/1999 (per il Comune di Collesano pari a **€ 0,00**);

DATO ATTO che non vi sono ulteriori condizioni per poter **integrare** le somme del fondo decentrato;

Ricordata la vigenza dei seguenti LIMITI DI LEGGE, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, in essere per gli anni 2015 e 2016, dando atto che gli stessi sono stati compiutamente rispettati da questo Ente. Ed in particolare:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. 78/10, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, che prevedeva che a decorrere dal **1° gennaio 2015**, *le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio saranno decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014* (per il comune di Collesano **€ 14.116,83**);

- l'art. 1, comma 236, della legge 208/15 prevedeva che, a decorrere dal **1° gennaio 2016**, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 pari per il comune di Collesano a **€ 112.934,67** oltre € 50.734,68 quale quota fondo P.O;

RICHIAMATO, per quanto riguarda gli anni **dal 2017 in poi**, l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 il quale prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*";

RICORDATO che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti (tra tutte, la Sezione delle Autonomie con delibera n. 19/SEZAUT/2018/QMIG) e di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato, nonché dell'art. 11 del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/19, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.

In particolare **risultano esclusi dal predetto limite:**

- dall'01/01/2018 gli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del C.C.N.L. 21.05.2018;

- dall'01/01/2018 gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge 205/17;

- dall'01/01/2019 gli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. a) C.C.N.L.

21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);

- dall'01/01/2023 gli incrementi di cui all'art. 79 comma 6 del C.C.N.L. 16/11/2022 e nello specifico alle risorse di cui al comma 1 lettere b) e d) e a quelle di cui al comma 1-bis e comma 3;

Vi sono, inoltre, voci retributive relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:

- la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- il salario accessorio del segretario comunale;
- il fondo del lavoro straordinario;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il sopra citato tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 nella modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso **di incremento** del numero di dipendenti presenti al 31/12/2020 rispetto ai presenti al 31/12/2018;

CONSIDERATO che, per il comune di Collesano, il numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2020, sulla base dei cedolini annui, NON È SUPERIORE al numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2018, pertanto, in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019, il limite di cui all'art. 23 comma 2 bis del D. Lgs 75/2017 **NON PUÒ ESSERE ADEGUATO IN AUMENTO**;

DEDOTTO quindi che il trattamento accessorio dell'anno 2016 permane ad essere la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024 e che quest'ultimo non può essere integrato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/17 così come modificati dall'art. 33 comma 2 del D.L 34/2019 convertito in legge 58/2019;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 in applicazione dell'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022;

VISTO il prospetto (allegato alla presente determinazione) avente ad oggetto la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 pari ad un totale di € 140.065,61 oltre oneri a carico Ente di cui:

- risorse stabili € **84.129,63**
- risorse variabili € **55.935,98**

DATO ATTO, altresì, che il citato prospetto allegato comprende le somme relative alle retribuzioni di posizione e di risultato spettanti ai funzionari EQ ed imputate al bilancio di previsione 2024/2026 quantificate in **€** 45.177,82 e che tale somma rispetta il limite del 2016 pari a € 50.734,68;

EVIDENZIATO che il totale di **€ 84.599,67** ottenuto dalla differenza tra l'importo di € € 140.065,61 e l'importo di € 55.465,94 (importo pari alle quote escluse dal limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017) rispetta il limite del 2016 pari ad € 112.934,67;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad € 140.065,61 come dal prospetto di Costituzione del Fondo risorse decentrate – Anno 2024 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1) per € 157.537,35;
- altre risorse stabili (art. 67, comma 2 CCNL 2018):

- lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile decorre dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di **€ 4.160,00**;
- lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze

tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, per un importo complessivo di **€ 1.488,24**;

- lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità pari a **€ 0,00**;

- Trattamento economico accessorio del personale stabilizzato ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 75/2017 (ed in applicazione dell'art. 79 comma 1 lett. c) CCNL 2019/2021) derivante dalla riduzione del limite di spesa per il lavoro flessibile pari a **€ 16.000,00**;

• altre risorse stabili (art. 79, comma 1 CCNL 2018):

- lett. b): € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018. Tale incremento stabile decorre dall' 01/01/2023, per un importo complessivo di **€ 4.056,00**;

- lett. d): differenziali tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciute alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni inziali, per un importo complessivo di **€ 864,50**;

- **A DEDURRE** (decurtazione permanente parte stabile per indennità di comparto, PEO + LED) € 85.859,63;

- € 14.116,83 ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010.

In ragione di ciò l'importo del fondo anno 2023, parte stabile, è pari a **€ 84.129,63**.

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile SOGGETTE al limite di cui all'art. 23 del D. lgs. 75/2017 è composto dalle seguenti voci:

- ✓ art. 79 comma 2 lett. b) Incremento fino al 1,2% del monte salari anno 1997 **per € 11.038,78**;

All' importo di cui sopra debbono aggiungersi le somme relative alle specifiche disposizioni di legge, introdotte dall'art. 79 comma 5 CCNL 2019/2021 e dall'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 2016/2018 ancora vigente, NON SOGGETTE a limitazione e di seguito dettagliate:

- ✓ **€ 43.297,20** quali incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 D. Lgs. 36/2023;

- ✓ **€ 1.600,00** quali risorse per il miglioramento del servizio per la celebrazione dei matrimoni civili L. 449/1997, dell'art. 119 del D.lgs. n. 267/2000, dell'art. 15, comma 1 – lettera d), del CCNL del 01.04.1999;

Per un totale di **€ 55.935,98**

VISTO il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

VISTO il CCNL Funzioni locali 2016/2018;

VISTO il D. Lgs. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

1)DI COSTITUIRE, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il Fondo risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2024, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23 comma 2 D. Lgs. n. 75/2017 (All. A);

2)DI DARE ATTO che la costituzione del Fondo per l'anno 2024 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di eventuali interpretazioni legislative o situazioni che giustifichino la revisione;

3)DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio (gestione provvisoria) dell'esercizio 2024 relativi alla spesa del personale;

4)DI COMUNICARE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.lgs. n. 165/2001;

5)DI PRENDERE ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, dal Codice di comportamento, e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, né in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto

6)DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7)DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

B) PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO

VISTA la superiore proposta;

DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO
DOTT.SSA ANTONELLA PORCELLO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	17/06/2024	ANTONELLA PORCELLO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	ANTONINO GUZZIO

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
vista la superiore proposta, si esprime parere favorevole
Data di approvazione Visto Contabile 21/06/2024

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
GUZZIO ANTONINO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.